

# CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE AD USO SOCIALE NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA DEL 2016

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## TRA

- **il Comune di Arquata del Tronto** (di seguito "Comune") - con sede in Arquata del Tronto, in Piazza Umberto I 16, nella persona di ALEANDRO PETRUCCI Sindaco pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

## E

- **La FONDAZIONE ANA Onlus** (di seguito "Donatore") - con sede in via Marsala, 9 nella persona di SEBASTIANO FAVERO in qualità di PRESIDENTE pro-tempore della FONDAZIONE ANA Onlus

di seguito congiuntamente, "le Parti";

## PREMESSO CHE

- In data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- In data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il 1 giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo *stato di emergenza*, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- In data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

- In data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- L'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- In data 26/10/2016 si sono ripresentate scosse di rilevante entità creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- Gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Arquata del Tronto, di cui diverse ad uso sociale;

- Al fine di venire incontro ai disagi conseguenti agli eventi richiamati, L'Associazione Nazionale Alpini ha promosso una raccolta fondi che ha visto protagonisti i propri Gruppi ed associati su tutto il territorio nazionale, nel raccogliere risorse, con l'obiettivo di donare al territorio di Arquata del Tronto, così come per gli altri centri individuati nelle regioni interessate dal sisma, una struttura Polivalente Sociale e per la delocalizzazione delle piccole attività professionali che hanno visto distrutte le proprie sedi, al fine di ridare un tetto a quei servizi sociali essenziali rimasti oggi senza dimora dopo il sisma che ha devastato il territorio di Arquata del Tronto;
- L'associazione Nazionale Alpini, individuata dalla Convenzione quale Donatore, ha presentato al Comune una proposta progettuale per la realizzazione della suddetta struttura che sarà realizzata con elementi prefabbricati in legno per una superficie complessiva di 260 mq oltre che la sistemazione delle aree esterne prossime all'edificio e la realizzazione di una piccola piazza pavimentata. L'edificio oggetto della proposta, è costituito da una sala polivalente a doppia altezza di circa 140 mq da una parte e dall'altra da due livelli fuori terra che il Comune destinerà rispettivamente a sede del Gruppo Alpini di Arquata del Tronto (60 mq) e ad uffici (60 mq) per la delocalizzazione delle piccole attività professionali distrutte dal sisma del 2016;
- Il Comune ha individuato un'area idonea, in cui realizzare la succitata struttura polivalente e sociale;
- Si rende necessario definire, attraverso la stipula della presente convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione della struttura polivalente e sociale;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Articolo 2 (Oggetto)**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e i Donatori, ai fini della realizzazione e della successiva donazione al medesimo Comune della struttura polivalente e sociale da ubicare nel Comune di Arquata del Tronto, in parte dell'area SAE di Borgo 2 individuata catastalmente al foglio 17 part. 272, inserita nella zona "E" del PRG, oggetto di occupazione d'urgenza di cui all'Ordinanza sindacale n. 165 del 21/02/2017 – prot 2837 del 21/02/2017;
2. La struttura polivalente e sociale oggetto di convenzione, sarà realizzata con elementi prefabbricati in legno per una superficie complessiva di 260 mq oltre che la sistemazione delle aree esterne prossime all'edificio e la realizzazione di una piccola piazza pavimentata. L'edificio è costituito da una sala polivalente a doppia altezza di circa 140 mq da una parte e dall'altra da due livelli fuori terra che il Comune destinerà rispettivamente a sede del Gruppo Alpini di Arquata del Tronto (60 mq) e ad uffici (60 mq) per la delocalizzazione delle piccole attività professionali distrutte dal sisma del 2016; la definizione puntuale del manufatto rientra tra le attività a carico dei Donatori.

### **Articolo 3 (Impegni del Donatore)**

1. Il Donatore si impegna, a:

- α) Predisporre la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, in accordo con il Comune, della struttura oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di fondazione, agli spazi aperti e alla piazza prospiciente, entro 2 mesi dalla data di stipula della presente convenzione;
- β) Provvedere alla realizzazione, previa approvazione del progetto da parte degli uffici tecnici del Comune, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2, entro e non oltre il termine di 6 mesi, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di consegna formale dell'area;
- γ) Attivarsi tempestivamente e fattivamente, per quanto di propria competenza, ai fini del rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- δ) Compiere le attività necessarie per la realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione, così come descritte nel progetto architettonico in allegato;
- ε) Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2;
- φ) Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in oggetto, dei beni donati e delle aree circostanti, fino alla data di consegna della struttura al Comune;
- γ) Disporre, attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale dell'intervento indicato all'art. 2.
- η) Consegnare definitivamente la struttura al Comune di Arquata del Tronto, una volta completata la realizzazione dell'opera.

### **Articolo 4 (Impegni del Comune)**

Il Comune si impegna a:

- a) Acquisire formalmente un'area idonea, sicura, accessibile e fruibile, d'intesa con la Regione Marche, per la realizzazione dell'opera;
- b) Mettere a disposizione dei Donatori l'area individuata per la realizzazione dell'opera, libera da cose e/o persone;

- c) Predisporre ed adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
- d) Procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità;
- e) Predisporre e realizzare gli allacci ai pubblici servizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, gas, rete di scarico acque meteoriche)
- f) Predisporre idonea segnaletica stradale, per garantire la sicurezza dell'area utilizzata per lo svolgimento delle attività sociali;
- g) Curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- h) Destinare la struttura oggetto della donazione, prevalentemente, per le seguenti attività:
  - Spazio aggregativo polivalente, destinato a bambini, adolescenti e giovani (per attività quali ludoteca, aiuto compiti, animazione, etc...) del territorio di Arquata del Tronto ed in particolare per gli abitanti dei SAE di Borgo 2;
  - Sede per il Gruppo Alpini di Arquata del Tronto il cui spazio associativo è andato completamente distrutto dal sisma del 2016;
  - Spazio per uffici da destinare alle attività professionali la cui sede è andata distrutta dal terremoto del 2016 che potranno trovare in questa struttura i locali idonei per la delocalizzazione delle attività;
  - Struttura di accoglienza per la popolazione in caso di emergenze e dissesti territoriali.

#### **Articolo 5 (Durata ed efficacia della convenzione)**

1. La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto da parte degli uffici Tecnici del Comune di Arquata del Tronto.
2. La presente convenzione avrà una durata di anni due; la rimodulazione del termine potrà avvenire con il solo consenso unanime delle Parti.
3. La convenzione cessa a seguito della perfezione della donazione, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile.

#### **Articolo 6 (Valore della donazione)**

1. Il valore dei beni donati al Comune di Arquata del Tronto è stimato in € 500.000,00, IVA inclusa, i cui oneri sono interamente a carico dei Donatori.

#### **Articolo 7 (Foro competente)**

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

### Articolo 8 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

2. Il presente atto è firmato dalle parti digitalmente.

#### FIRME

Per il Comune

*Per la FONDAZIONE ANA Onlus*

Aleandro Petrucci

*Sebastiano Favero*

SINDACO

*PRESIDENTE*